



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2011 (09.06)
(OR. en)**

**11154/11
ADD 1**

**AGRIFORET 28
ENV 436
RELEX 618
PROBA 84**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: COREPER

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 8780/11

Oggetto: Adozione di una:

a) decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa

b) decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 216 del TFUE, l'Unione può concludere un accordo internazionale anche qualora sia necessario per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati. Pertanto l'esistenza della competenza esterna dell'Unione relativamente alle sue politiche interne non è subordinata all'adozione di misure di diritto derivato nel settore in questione.

Se sorgesse l'esigenza di rivedere il contenuto delle direttive di negoziato, la Commissione si avvarrà del suo diritto di iniziativa necessario a tal fine.

Dichiarazione della Svezia
concernente il finanziamento di un accordo giuridicamente vincolante

Spetta agli Stati membri decidere in quale misura un accordo giuridicamente vincolante sarà finanziato. Gli obblighi comuni in materia di finanziamento risultanti dalla necessità di organizzare un segretariato o una struttura equivalente costituiscono una decisione sulla quale la Svezia intende adottare una posizione in relazione ad una eventuale futura decisione relativa alla firma e alla conclusione di un tale accordo.
